

VERBALE DI ACCORDO PER CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
(legge n.863/1984)

Il giorno 30 Ottobre 2013 si sono incontrati:

- Partesa Centro S.r.l., con Sede legale in Ponte Felcino (PG), Strada Tiberina Nord 26/t e con Sedi operative in Arezzo (AR), Via Fiorentina 383-383/A, Poggibonsi (SI), Località Campomaggio, Roma (RM), Via Cocolle 8/10, Viterbo (VT), Via del Poggino 97/99, Pisa (PI), Via Di Nugolaio 3, Vezzano Ligure (SP), Via Lagoscuro 3, Galliciano (LU), Via della Rena snc e Scarlino (GR), Località la Botte, Via Galvani ang. Via Torricelli, rappresentata dal Direttore Risorse Umane, Dott. Stefano Zambon,

E

- la FISASCAT CISL nella persona del Sig. Dario Campeotto
- la FILCAMS CGIL nella persona della Sig. a Darla Banchieri
- La UILTUCS UIL nella persona del Sig. Gabriele Florino

PREMESSO CHE

- in data 30 Agosto 2013, la Società PARTESA S.r.l. e le Società Consociate PARTESA CENTRO S.r.l., PARTESA NORD OVEST S.r.l., PARTESA NORD EST S.r.l., PARTESA TRENINO S.r.l., PARTESA EMILIA ROMAGNA S.r.l., PARTESA ADRIATICO S.r.l., PARTESA LATINA S.r.l. e PARTESA GENOVA S.r.l. (di seguito "Le Società") richiedevano alle OO.SS. in indirizzo un incontro per valutare la possibilità di utilizzare gli ammortizzatori sociali per fronteggiare l'aggravarsi della situazione di crisi in cui versano le predette Società;
- quanto sopra, a motivo del fatto che la situazione finanziaria delle Società nel corso del 2013 ha subito una ulteriore drastica contrazione, posto che le vendite e la distribuzione di bevande sono ulteriormente calate;
- le OO.SS. riscontravano la richiesta di incontro ed indicavano il contratto di solidarietà, ex lege 863/84 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito anche Cds), quale unico ammortizzatore sociale da utilizzare per risolvere la situazione di esubero strutturale della Società, rappresentando l'unico strumento alternativo alla procedura di licenziamento collettivo, idoneo al superamento della complessa problematica in questione, salvaguardando peraltro l'occupazione e il mantenimento delle professionalità esistenti;
- le Società, dopo attenta verifica, dichiaravano la disponibilità a procedere all'utilizzo del predetto Cds, al fine di ridurre, in tutto od in parte, l'impatto delle cause economiche/finanziarie sul suindicato esubero, fermo restando l'obiettivo del contenimento dei costi aziendali, coinvolgendo nella riduzione dell'orario di lavoro un numero sufficientemente ampio di dipendenti per rendere meno oneroso l'impatto del contratto di solidarietà stesso nei confronti dei lavoratori, e garantire la funzionalità della struttura aziendale;
- le Parti concordavano di escludere per il momento dalla solidarietà le Società PARTESA ADRIATICO S.r.l., PARTESA LATINA S.r.l. e PARTESA GENOVA S.r.l. non beneficiare della CIGS;
- con decorrenza 1° Gennaio 2014, PARTESA S.r.l. acquisirà mediante fusione per incorporazione le sopra citate Società Consociate PARTESA NORD OVEST S.r.l., PARTESA NORD EST S.r.l., PARTESA CENTRO S.r.l., PARTESA EMILIA ROMAGNA S.r.l., PARTESA ADRIATICO S.r.l., PARTESA LATINA S.r.l. e PARTESA GENOVA S.r.l.;
- conseguentemente, le Società e le OO.SS. in data 21 Ottobre 2013 hanno sottoscritto un protocollo di intesa il quale prevede l'impegno a:
 - stipulare a livello nazionale e/o territoriale per ciascuna Società Contratti di Solidarietà difensivi della durata di 12 mesi complessivi;
 - trasferire dal 1° gennaio 2014 tali contratti in capo a PARTESA S.r.l., in conformità alle procedure e modalità previste dal Ministero del Lavoro, conservando le modalità di applicazione concordate nell'accordo di gestione allegato al presente contratto;
 - estendere dal 1° gennaio 2014 l'ambito di applicazione del CDS anche ai dipendenti delle Società PARTESA ADRIATICO S.r.l., PARTESA LATINA S.r.l. e PARTESA GENOVA S.r.l.;

all

GF

80



- relativamente a Partesa Centro S.r.l., stante la necessità di coinvolgere nella solidarietà tutte le sedi Aziendali e un numero più ampio di lavoratori, le parti hanno concordato di far cessare alla data del 3 Novembre 2013 il CDS il vigore dal 15.07.2013 per la sede di Roma e di sottoscrivere un nuovo accordo con decorrenza 4 Novembre 2013.

Le Parti dopo ampia discussione concordano

QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante del presente verbale d'accordo

1. Il contratto di solidarietà in vigore dal 15.07.2013 per la sede di Roma avrà efficacia sino al 3 novembre 2013, in quanto dal giorno 4 Novembre 2013 troverà applicazione il presente accordo.
2. la Società occupa complessivamente n. 129 Dipendenti, di cui n. 28 Operai, n. 91 Impiegati, n. 9 Quadri e n. 1 Dirigenti, e applica il CCNL Dipendenti Aziende del Terziario.
3. La Società applica un orario contrattuale ordinario di lavoro pari a 40 ore settimanali, distribuite su 5 gg. lavorativi, dal lunedì al venerdì.
In applicazione della previsione di cui all'art. 121 CCNL Dipendenti del Terziario, al Personale dell'area Direzione Commerciale e Direzione Vendite, la Società applica un orario normale di lavoro pari a 38 ore settimanali, con assorbimento di 72 ore di ROL, distribuite su 5 gg. lavorativi, dal lunedì al venerdì
4. La Società ha un esubero pari a complessivi n. 15 lavoratori.

Il numero dei lavoratori che accederà al CdS, per un arco temporale di 12 mesi a decorrere dal 4 novembre 2013 sino al 3 novembre 2014, è pari a n. 128 Unità, di cui n. 28 Operai, n. 91 Impiegati, e n. 9 Quadri, come da prospettato allegato, che evidenzia la qualifica, la data di assunzione e la percentuale di riduzione di orario per effetto del regime di solidarietà.

5. Lo strumento del Contratto di solidarietà necessita di essere adottato con modalità che lo rendano realmente funzionale al necessario mantenimento dei livelli di servizio, evitando di procedere al collocamento in mobilità degli esuberanti dichiarati
Quanto sopra nel pieno rispetto dei criteri previsti dalla legge e dal presente accordo che regolano il Contratto di solidarietà.
6. In conformità agli obiettivi sopra indicati, la Società applicherà il CDS di massima come condiviso nell'accordo di gestione allegato, fermo restando che, in presenza della necessità di modificare l'articolazione dell'orario di lavoro per un arco temporale superiore a 2 settimane, la Società ne darà comunicazione alle OO.SS firmatarie del presente CDS per un eventuale confronto a richiesta delle medesime.
Restano escluse dalla necessità di tale comunicazione le variazioni che l'Azienda effettuerà peropperire ad esigenze connesse ad assenze per malattia, ferie, permessi, aspettative.
7. La riduzione media di orario di lavoro concordata tra le parti, parametrata su base mensile (4 settimane), sarà per tutti i lavoratori in solidarietà pari al 12,5% dell'orario contrattuale, ed è stabilita nella forma della riduzione settimanale sia verticale che orizzontale, secondo le modalità precisate nell'allegato accordo di gestione.
In applicazione di tale criterio, in caso di riduzione verticale, la riduzione settimanale potrà raggiungere il tetto massimo del 32% dell'orario settimanale.

La riduzione dell'orario di lavoro concordata tra le parti pari al 12,5% trova applicazione anche nei confronti del Personale part time in maniera riproporzionata al ridotto orario di lavoro di lavoro.

8. Fermo restando la percentuale di riduzione di orario di lavoro indicata al precedente punto 7), e quindi il relativo orario di lavoro, in applicazione dell'art. 5, comma 10, D.L. 148/1993 come convertito con L. n. 236/1993, le parti concordano che, in presenza di temporanee e particolari esigenze organizzative e produttive, la Società potrà incrementare l'orario di lavoro, anche individualmente, fino al normale orario contrattuale, riducendo la percentuale di solidarietà, previo preavviso alla RSU/RSA aziendale, ove presenti, e al Personale interessato di almeno 2 giorni lavorativi.

In ogni caso, i lavoratori verranno richiamati in servizio seguendo il criterio di rotazione tra gli addetti a mansioni fungibili.

9. La Società, alle normali scadenze dei periodi di paga, relativamente alle ore non lavorate per effetto della solidarietà anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale.
10. Durante la vigenza del contratto di solidarietà stipulato non sono ammesse per i lavoratori posti in solidarietà prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario ordinario previsto dal CCNL, salvo in caso di particolari ed eccezionali esigenze aziendali.
11. Durante il periodo di vigenza del contratto di solidarietà, la retribuzione e i relativi istituti retributivi diretti ed indiretti (es: 13^a e 14^a mensilità, ferie permessi, etc), ivi compreso il TFR, per le quote a carico dell'azienda relative alle ore lavorate, saranno riproporzionati, mentre per le quote di retribuzione persa, in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro come sopra concordato, saranno posti a carico dell'INPS secondo le disposizioni normative per tempo vigenti.
12. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver regolarmente esperito e concluso il percorso previsto dalla legislazione, contratti e/o accordi vigenti in materia di Cds e infine di aver regolarmente esperito e concluso la procedura di consultazione sindacale.

ALLEGATI


- A.) Elenco Personale occupato
- B.) Elenco lavoratori in solidarietà e percentuali di riduzione di orario di lavoro

Letto, approvato e sottoscritto

PARTESA Centro S.r.l.



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL



ACCORDO AZIENDALE DI GESTIONE DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Il giorno 30 Ottobre 2013 si sono incontrati:

- Partesa Centro S.r.l. con Sede legale in Ponte Felcino (PG), Strada Tiberina Nord 26/t e con Sedi operative in Arezzo (AR), Via Fiorentina 383-383/A, Poggibonsi (SI), Località Campomaggio, Roma (RM), Via Cocolle 8/10, Viterbo (VT), Via del Poggino 97/99, Pisa (PI), Via Di Nugolaio 3, Vezzano Ligure (SP), Via Lagoscuro 3, Galliciano (LU), Via della Rena snc e Scarlino (GR), Località la Botte, Via Galvani ang. Via Torricelli, rappresentata dal Direttore Risorse Umane. Dott. Stefano Zambon,
- E
- la FISASCAT CISL nella persona del Sig. Dario Campeotto
- la FILCAMS CGIL nella persona della Sig. a Daria Banchieri
- La UILTUCS UIL nella persona del Sig. Gabriele Fiorino

PREMESSO CHE

le parti in data odierna hanno sottoscritto un verbale di accordo relativo all'accesso ad un contratto di solidarietà ex L. 863/84 a far data dal 4 novembre 2013 fino al 3 novembre 2014, che qui si intende integralmente richiamato

Le parti concordano quanto segue

La modalità di applicazione della solidarietà nella percentuale del 12,5%, stabilita nella forma della riduzione settimanale sia verticale che orizzontale, sarà la seguente.

DIREZIONE COMMERCIALE

Riduzione Verticale:

In tale reparto saranno interessati da una riduzione di orario di lavoro n. 57 lavoratori, con mansioni di **Responsabile Commerciale, Responsabile Commerciale Vino, Responsabile Vendite, Specialista Prodotto, Venditore, Addetto Ufficio Vendite, Addetto Trade Mktg, Addetto Acquisti** occupati nelle seguenti sedi di: Arezzo, Galliciano, Pisa, Poggibonsi, Ponte Felcino, Roma, Scarlino, Vezzano, Viterbo.

L'attività lavorativa si articolerà nella seguente fascia oraria:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 24.00
- Per un venerdì al mese dalle ore 08.00 alle ore 16.00 e tre venerdì in Solidarietà.

Oppure

- dal martedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 24.00
- per un lunedì al mese dalle ore 08.00 alle ore 16.00 e tre lunedì in Solidarietà.

Oppure

- dal mercoledì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 24.00
- Il lunedì dalle ore 08.00 alle ore 24.00
- Per un martedì al mese dalle ore 08.00 alle ore 16.00 e tre martedì in Solidarietà.

per una durata di **32 ore settimanali** relativamente al personale soggetto ad assorbimento di 72 ore di ROL, e **35 ore settimanali** per tutti gli altri.

Tale modalità di riduzione trova applicazione con le medesime modalità anche nei confronti dei lavoratori con orario part time con mansione di **Addetto Ufficio Vendite** occupato nella sede di Arezzo e **Addetto Trade Mktg** occupato presso la sede di Roma.

DIREZIONE FINANZIARIA

Riduzione Orizzontale

In tale reparto saranno interessati da una riduzione di orario di lavoro di tipo orizzontale n. 24 lavoratori, con mansioni di **Ciclo Attivo e Gestione Deposito**, occupati nelle seguenti sedi: Arezzo, Galliciano, Pisa, Poggibonsi, Ponte Felcino, Roma, Scarlino, Vezzano, Viterbo.

L'attività lavorativa si articolerà dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 19.30 per una durata massima di 7 ore giornaliere e di 35 ore settimanali.

Riduzione Verticale

Saranno interessati da una riduzione di orario di lavoro n. 15 lavoratori, con mansioni di **Responsabile Amministrativo, Responsabile credito, Contabilità Generale, Addetto Gestione Credito** occupati nelle seguenti sedi di: Arezzo, Pisa, Ponte Felcino, Roma.

L'attività lavorativa si articolerà nella seguente fascia oraria:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 07.00 alle ore 19.30
- Per un venerdì al mese dalle ore 07.00 alle ore 16.00 e tre venerdì in Solidarietà.

Oppure

- dal martedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 19.30
- per un lunedì al mese dalle ore 07.00 alle ore 16.00 e tre lunedì in Solidarietà.

Oppure

- dal mercoledì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 19.30
- Il lunedì dalle ore 07.00 alle ore 19.30
- Per un martedì al mese dalle ore 07.00 alle ore 16.00 e tre martedì in Solidarietà.

per una durata di **32 ore settimanali** nel caso di lavoratori con orario di lavoro di 38 ore settimanali, e di **35 ore settimanali** nel caso di lavoratori con orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Tale modalità di riduzione trova applicazione con le medesime modalità anche nei confronti dei lavoratori con orario part time con mansione di **Contabilità generale** occupato nella sede di Roma e Ponte Felcino e al dipendente con orario part time con mansione di **Addetto Gestione Credito** occupato nella sede di Arezzo

LOGISTICA di MAGAZZINO

Riduzione Orizzontale

In tale reparto saranno interessati da una riduzione di orario di lavoro di tipo orizzontale n. 16 lavoratori, con mansioni **Responsabile di Magazzino, Magazziniere** occupati nelle seguenti sedi di Arezzo, Galliciano, Pisa, Poggibonsi, Ponte Felcino, Roma, Scarlino, Vezzano, Viterbo.

L'attività lavorativa si articolerà dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 19.30 per una durata massima di 7 ore giornaliere e di 35 ore settimanali.

Riduzione Verticale

Saranno interessati da una riduzione di orario di lavoro n. 6 lavoratori, con mansioni di **Responsabile Logistico, Addetto Riordini Centrale, Addetto Stac, Responsabile Magazzino** occupati nelle seguenti sedi di: Vezzano Ligure, Pisa, Ponte Felcino.

L'attività lavorativa si articolerà nella seguente fascia oraria:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 07.00 alle ore 19.30
- Per un venerdì al mese dalle ore 07.00 alle ore 16.00 e tre venerdì in Solidarietà.

Oppure

- dal martedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 19.30
- per un lunedì al mese dalle ore 07.00 alle ore 16.00 e tre lunedì in Solidarietà.

Oppure

- dal mercoledì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 19.30
- Il lunedì dalle ore 07.00 alle ore 19.30
- Per un martedì al mese dalle ore 07.00 alle ore 16.00 e tre martedì in Solidarietà.

LOGISTICA di DISTRIBUZIONE

Riduzione Verticale

In tale reparto saranno interessati da una riduzione di orario di lavoro n. 10 lavoratori, con **mansioni di Consegnatario**, occupati nelle seguenti sedi di: Galliciano, Poggibonsi, Scarlino, Vezzano Ligure.

L'attività lavorativa si articolerà nella seguente fascia oraria:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 07.00 alle ore 19.30
- Per un venerdì al mese dalle ore 07.00 alle ore 16.00 e tre venerdì in Solidarietà.

Oppure

- dal martedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 19.30
- per un lunedì al mese dalle ore 07.00 alle ore 16.00 e tre lunedì in Solidarietà.

Oppure

- dal mercoledì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 19.30
- Il lunedì dalle ore 07.00 alle ore 19.30
- Per un martedì al mese dalle ore 07.00 alle ore 16.00 e tre martedì in Solidarietà.

per una durata di **32 ore settimanali**, nel caso di consegnatari con orario di lavoro di 38 ore settimanali, e di **35 ore settimanali** nel caso di consegnatari con orario di lavoro di 40 ore settimanali.

Le parti concordano che in presenza di specifiche esigenze tecnico produttive aziendali, la Società:

- si riserva di modificare l'articolazione dell'orario di lavoro,
- provvederà ad incrementare l'orario di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.


PARTESA Centro S.r.l.



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL

